



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
7 SETTEMBRE 2020, N.24

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza n. 2 e ss. mm e ii (bando ordinario): definizione della percentuale di contributo da applicare alle domande ammissibili a finanziamento nell'ambito della terza finestra e riprogrammazione della relativa dotazione finanziaria.

Bando straordinario di cui all'ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020: definizione delle percentuali massime applicabili per la concessione dei relativi contributi



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 24 del 7 Settembre 2020

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza n. 2 e ss. mm e ii (bando ordinario): definizione della percentuale di contributo da applicare alle domande ammissibili a finanziamento nell'ambito della terza finestra e riprogrammazione della relativa dotazione finanziaria.

Bando straordinario di cui all'ordinanza n° 23 del 20 luglio 2020: definizione delle percentuali massime applicabili per la concessione dei relativi contributi

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 – in seguito modificata e integrata con le Ordinanze n. 3 del 27/2/2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020 – con la quale è stato approvato il bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012, di seguito definito “Bando ordinario”;

Richiamati in particolare i seguenti punti del dispositivo della suddetta ordinanza:

- il punto 1), che autorizza la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.) ed in particolare finalizzati a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012, incentivando l'insediamento di nuove attività economiche/professionali e/o di associazioni, fondazioni, enti no profit, in coerenza con il contesto economico, culturale, sociale e architettonico dei centri stessi, oppure la riqualificazione, lo sviluppo e l'ampliamento delle attività economiche/professionali/no e/o di associazioni, fondazioni, enti no profit esistenti, anche connesse a percorsi di rientro delle attività, con esclusione delle spese già oggetto di contribuzione da parte del Commissario ai sensi dell'Ordinanza 57/2012;
- il punto 2), che approva la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1) per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle

risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012, così come individuati nell'allegato A dell'Ordinanza n. 34/2017;

- il punto 3), che approva il bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012 (cosiddetto bando ordinario);

Dato atto che:

- il suddetto "Bando ordinario" ha previsto una terza finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo a far data dal 4 giugno 2020 fino al 30 giugno 2020, prevedendone la chiusura anticipata al raggiungimento di 100 domande presentate;

- per il finanziamento delle domande presentate nell'ambito della suddetta terza finestra è stata prevista una dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00, con specifiche dotazioni riservate a favore dei progetti da realizzare nei Comuni di Carpi, Cento e Ferrara;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 8 del bando ordinario, nel testo coordinato, approvato con propria ordinanza n. 12/2020, già citata, che stabilisce che a fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili è riconosciuto, con riferimento alle domande presentate nell'ambito della 3° e 4° finestra, un contributo a fondo perduto secondo una percentuale che può essere applicata da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;

Considerato che, a seguito della chiusura della fase di istruttoria formale e della valutazione di merito delle domande presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo -, sono stati considerati ammissibili a finanziamento 95 progetti;

Considerato inoltre:

- che, tenuto conto delle dotazioni finanziarie riservate ai progetti localizzati nei Comuni di Ferrara, Cento e Carpi, è necessario applicare, nel rispetto di quanto stabilito nel comma 2, dell'articolo 8 del bando ordinario sopra richiamato, le percentuali di contributo riportate nella seguente tabella, maggiorate di 10 punti percentuali nel caso sussistano le premialità previste nel bando medesimo:

SEDE INTERVENTO	% di contributo applicata
CARPI	65% + 10%
CENTO	50% + 10%
FERRARA	50% + 10%
ALTRI COMUNI	65% + 10%

- che per i comuni di Cento e Ferrara, nonostante si applichi la percentuale minima, non è possibile finanziare integralmente con le risorse a disposizione 9 progetti valutati come ammissibili.
- che per tali progetti non sarà possibile accedere al bando straordinario la cui apertura è prevista per il 9 settembre 2020, determinando una evidente disparità di trattamento;
- che la dotazione finanziaria iniziale di 5.000.000,00 di euro prevista per le domande presentate nell'ambito della suddetta finestra consente di finanziare integralmente solo 86 e parzialmente solo 3 dei 95 progetti ritenuti ammissibili;
- che, al fine di assicurare il finanziamento integrale di tutti i 95 progetti ritenuti ammissibili occorre riprogrammare la dotazione finanziaria destinata al finanziamento delle domande presentate nell'ambito della terza finestra del bando ordinario prevedendo lo stanziamento di un ulteriore importo pari a complessivi euro 472.777,67;

Vista inoltre la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, con la quale è stata approvato il bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012, di seguito definito "Bando straordinario";

Richiamati in particolare:

- l'articolo 8 del suddetto "Bando straordinario" il quale prevede che:
 - ✓ è riconosciuto un contributo a fondo perduto secondo una percentuale che può essere applicata da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;
 - ✓ la misura del contributo è incrementata del 10% in uno dei casi di seguito indicati:
 - qualora l'attività di impresa e/o professionale e/o no profit del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile;
 - nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di €, siano in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal D.L 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57;
 - ✓ il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l'applicazione delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l'importo massimo di € 150.000,00;
- l'articolo 11 del suddetto "Bando straordinario" che indica come possibili beneficiari del contributo i soggetti che in occasione dell'apertura della terza finestra del bando "Ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012" avvenuta in data 04/06/2020, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di

chiusura anticipata della suddetta finestra avvenuta per il raggiungimento del numero massimo di richieste previste, risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

Considerato opportuno:

- assicurare una omogeneità di trattamento tra i progetti presentati nell'ambito della terza finestra del bando ordinario e i progetti che saranno presentati a valere sul bando straordinario da soggetti ai quali è stata riservata la possibilità di accedere a quest'ultimo bando per le motivazioni in esso espresse;
- applicare, conseguentemente, per il bando straordinario, a seguito del completamento delle attività istruttorie in base al valore dei progetti ritenuti ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili:
 - ✓ con riferimento ai progetti realizzati nel Comune di Carpi, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;
 - ✓ con riferimento ai progetti realizzati nei Comuni di Cento e Ferrara, una percentuale di contributo base pari al 50% delle spese ritenute ammissibili;
 - ✓ con riferimento ai progetti realizzati negli altri Comuni, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

Visti l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Tutto ciò visto, richiamato e considerato

DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1) di applicare, per il finanziamento dei 95 progetti presentati nell'ambito della terza finestra del bando ordinario e ritenuti ammissibili a finanziamento, le percentuali di contributo riportate nella seguente tabella, maggiorate di 10 punti percentuali nel caso sussistano le premialità previste nel bando medesimo:

SEDE INTERVENTO	% di contributo applicata
CARPI	65% + 10%

CENTO	50% + 10%
FERRARA	50% + 10%
ALTRI COMUNI	65% + 10%

- 2) di riprogrammare la dotazione finanziaria destinata al finanziamento delle domande presentate nell'ambito della terza finestra del bando ordinario, prevedendo lo stanziamento di un ulteriore importo pari a complessivi euro 472.777,67 aggiuntivo alla dotazione finanziaria di euro 5.000.000,00 già prevista nel comma 2 dell'articolo 8 del bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss. mm. e ii.;
- 3) di stabilire conseguentemente che la dotazione finanziaria complessiva per il finanziamento integrale dei progetti presentati nell'ambito della terza finestra del bando ordinario e ritenuti ammissibili ammonti a complessivi euro 5.472.777,67;
- 4) di applicare per il bando straordinario, a seguito del completamento delle attività istruttorie in base al valore dei progetti ritenuti ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili:
- con riferimento ai progetti realizzati nel Comune di Carpi, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;
 - con riferimento ai progetti realizzati nei Comuni di Cento e Ferrara, una percentuale di contributo base pari al 50% delle spese ritenute ammissibili;
 - con riferimento ai progetti realizzati negli altri Comuni, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)